

P.U. 186-1/2024

ORIGINALE



L.C. 50/24
SENT. 189/24
REP. 360/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 186-1/2024
promosso da

BRUNO ANNUNZIATO TRIPODI (C.F.: TRPBNN61T07F704Q), nato a
Monza il 7.12.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Dozio (C.F.:
DZOFRC85R26F704I)

Conclusioni nell'interesse di Bruno Annunziato Tripodi:

*"voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti
di cui all'art. 270 CCII e in particolare:*

- Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al sig.
Tripodi Bruno Annunziato sia come persona fisica sia come imprenditore
(rappresentante di commercio), al fine di consentire un soddisfacimento dei
creditori, con le modalità previste dalla Legge, mediante la liquidazione del proprio
patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso
dei tre anni di durata della procedura;*
- Nominare il Giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia
processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett. B), CCII, possa essere
individuato nel medesimo professionista già nominato quale delegato alla vendita*



nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare già avviata quale Gestore della Crisi per la presente procedura ovvero in altro professionista di fiducia del Giudice;

- Ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta che a tal fine già si allegano alla relazione dell'OCC, nonché l'elenco dei creditori, che a tal fine già si allega al presente ricorso;

- Disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di ogni altra procedura esecutiva eventualmente in corso;

- Disporre l'inefficacia dei pignoramenti e di ogni altra esecuzione, ai sensi dell'art. 151 del CCII, richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che impedirebbero lo svolgimento di attività lavorativa in maniera adeguata e dignitosa, disponendo in particolare la sospensione dei pignoramenti di crediti verso terzi promosso da AdE

- Riscossione del 16/10/2023 che hanno colpito i 2 conti correnti intestati al debitore (Banco Posta e Credit Agricole) nonché del pignoramento di crediti verso terzi sempre promosso da AdE datato 29/1/2024 e del fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà del sig. Tripodi dell'11/3/2024;

- Disporre altresì la riattivazione giudiziale del conto Bancoposta n. 35384234 intestato al sig. Tripodi Bruno Annunziato;

- Autorizzare il sig. Tripodi Bruno Annunziato ad occupare l'immobile ubicato nel Comune di Usmate Velate come meglio precisato: foglio 27, Particella 85, sub. 2 via Anna Frank, 10, Piano 1, Classe 1, Categoria A/2, vani 6,5, Rendita Catastale € 704,96, unitamente alla pertinenza di cui al foglio 27, Particella 85, sub 29 Via Anna Frank 10, Piano T, Classe 4, Categoria C/6, Consistenza 15 mq., Rendita Catastale € 39,51 fino all'aggiudicazione tramite asta giudiziaria;

- Disporre che nell'attivo della liquidazione non venga acquisita la vettura di tipo BMW 520D Touring MSport del ricorrente tg EY006WL o, in subordine, autorizzarne l'utilizzo almeno sino al termine della procedura fino al termine della procedura, in quanto necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa di Agente di Commercio per creare liquidità aggiuntiva al proprio fabbisogno aziendale da destinare ai creditori, oltre al proprio sostentamento;



- *Disporre la sospensione degli atti amministrativi iscritti sulle autovetture del ricorrente;*
- *Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;*
- *Ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente, nella misura di almeno €. 1.000,0 mensili oltre ad € 975,00 mensili per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;*
- *Disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde il ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze.*
- *Disporre l'esdebitazione ex art. 282 CCII decorso un triennio dall'apertura della procedura di liquidazione.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 14.6.2024, Bruno Annunziato Tripodi ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Federica Odello, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il ricorrente ha esposto:

- di essere titolare di un'impresa individuale con sede legale in Usmate Velate, via Anna Frank n. 10, mediante la quale svolge l'attività di *"agente di commercio di nastri e tessuti"*;
- che tale impresa individuale deve essere qualificata come *"impresa minore"*, data la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, principalmente a causa della crisi che ha colpito la sua impresa individuale;
- di voler soddisfare i creditori, oltre che mediante la liquidazione dei beni di cui è proprietario, altresì mediante la destinazione dei ricavi derivanti dalla propria attività imprenditoriale, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento delle esigenze di vita;
- che, al fine di proseguire l'attività imprenditoriale di agente di commercio, sarebbe necessario l'utilizzo dell'autovettura BMW 520D Touring MSport targata EY006WL, in relazione alla quale ha pertanto domandato, in via principale, l'esclusione dalla liquidazione, ed in via subordinata l'autorizzazione all'utilizzo



per tutta la durata della procedura. Il ricorrente ha altresì domandato l'autorizzazione ad abitare l'immobile sito in Usmate Velate, via Anna Frank n. 10, già oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 41/2024 dinanzi al Tribunale di Monza.

Con decreto del 15.7.2024, il Tribunale ha rilevato:

- che l'autovettura BMW 520D Touring MSport risultava gravata da un provvedimento di fermo amministrativo e che pertanto – salva diversa determinazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.p.r. 602/1973 – la circolazione del veicolo costituiva allo stato un illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992;
- che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale successivamente all'apertura della liquidazione controllata potrebbe considerarsi ammissibile unicamente sotto la stretta sorveglianza del Liquidatore ed a condizione che emergano elementi che consentano di ritenere che l'esercizio dell'attività di impresa generi utilità da destinarsi al soddisfacimento dei creditori.

Al fine di sentire il ricorrente in ordine alle criticità rilevate, è stata fissata l'udienza dell'11.9.2024.

All'udienza dell'11.9.2024 il ricorrente ha dato atto che il fermo amministrativo è stato oggetto di annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre l'O.C.C. avv. Odello si è riservato di depositare una relazione integrativa contenente prospetto prodotto dal debitore che dimostrerebbe che la prosecuzione dell'attività di impresa consentirebbe di generare risorse da destinare ai creditori.

Il Tribunale si è riservato all'esito del deposito della relazione integrativa, la quale è stata depositata in data 12.9.2024.

La giurisdizione

Occorre premettere che il ricorrente ha domandato l'apertura della liquidazione controllata *“sia come persona fisica sia come imprenditore (rappresentante di commercio”*.

A tal riguardo osserva il Tribunale che – in considerazione dell'unicità del patrimonio dell'imprenditore individuale – l'apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti concerne necessariamente anche i rapporti estranei all'attività imprenditoriale.

Da ciò consegue che, pur dovendosi aver riguardo, principalmente ai fini dell'individuazione della giurisdizione e della competenza, alla qualifica di



imprenditore del ricorrente, la liquidazione controllata avrà comunque ad oggetto l'intero patrimonio di quest'ultimo.

Tanto premesso, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che l'impresa individuale di Bruno Annunziato Tripodi ha la sede legale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché l'impresa individuale di cui Bruno Annunziato Tripodi è titolare ha sede legale in Usmate Velate, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2020, 2021 e 2022;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;



5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore Bruno Annunziato Tripodi ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *"doveri delle parti"*, il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.



Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore Bruno Annunziato Tripodi risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto degli ultimi cinque anni, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Bruno Annunziato Tripodi riveste la qualifica di "*imprenditore minore*" ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII, atteso che, come verrà meglio specificato nel prosieguo:

- l'attivo patrimoniale - che deve essere determinato tenendo conto sia dei beni ricollegati all'attività di impresa sia dei beni personali, stante l'unicità del patrimonio dell'imprenditore individuale – è inferiore a € 300.000 in ciascuno degli ultimi tre esercizi;
- i ricavi lordi relativi all'ultimo triennio sono inferiori a € 200.000: dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021 e 2022 risultano infatti ricavi per rispettivi € 25.869,00 ed € 41.516,00, mentre dal bilancio di verifica relativo al periodo intercorrente tra il 1.1.2023 e il 16.10.2023 emergono ricavi per € 7.298,63, il che consente di ritenere in via presuntiva che nell'intero esercizio non sia stata superata la soglia di € 200.000;
- l'esposizione debitoria attuale del debitore è inferiore a € 500.000.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché



ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Bruno Annunziato Tripodi, quale titolare dell'omonima impresa individuale, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 393.396,32 così come da tabella che segue:

ELENCO DEBITORI		
Descrizione	TOTALE	%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 331.886,74	78,60%
AGENZIA ENTRATE INPS-CCIAA	€ 15.274,579	4,80%
RISORSE LOMBARDA	€ 5.913,09	0,99%
VODAFONE	€ 1.254,13	0,31%
COMUNIC DI MILANO	€ 677,00	0,17%
COMUNIC DI TORINO	€ 100,40	0,03%
WIND TRE SPA	€ 152,49	0,04%
TELECOM ITALIA SPA	€ 202,09	0,05%
C/C B WP75A 14840-18054116	€ 508,42	0,13%
DEUTSCHE BANK - CARTA DI CREDITO	€ 1.111,36	0,28%
PRESTITO PERSONALE CHIROGRAFARIO TP n. 00412044645210	€ 13.430,79	3,39%
MUTUO IPOTECARIO N. 000461774279	€ 25.480,22	6,45%
CCC PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA	€ 3.483,00	0,97%
SFSE ADVISOR	€ 1.600,00	0,40%



TELEPASS	€ 174,98	0,04%
SPESE CONDOMINIALI	€ 1.273,27	0,32%
TOTALI ALTRI DEBITI	€ 396.396,32	100%

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- è titolare del diritto di superficie per la durata di 99 anni sull'immobile sito in Usmate Velate, via Anna Frank n. 10, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 27, part. 85, sub. 2 e 29. Detto immobile è oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 41/2024 dinanzi al Tribunale di Monza, ove il valore del diritto pignorato è stato stimato in € 100.000;
- è titolare della quota di 1/3 di proprietà sull'immobile sito in Monza, via Giulio Silva e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 96, part. 32 e 246. Il valore di tale quota è pari a € 16.000, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. Nicoletta Berardi, incaricata dal debitore;
- è titolare di un'autovettura BMW 520d Touring MSport 190 cv, targata EY006WL, il cui valore è stimato in un importo ricompreso tra € 10.900 ed € 13.000.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla situazione di crisi che ha colpito l'impresa individuale di cui è titolare il ricorrente.

La prosecuzione dell'attività imprenditoriale

Il ricorrente ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività imprenditoriale, di modo da poter destinare ai propri creditori – oltre a quanto ricavato dalla liquidazione dei beni – anche i ricavi derivanti dalla propria attività imprenditoriale, detratti i costi d'impresa e quanto necessario per il soddisfacimento per le esigenze di vita.

In particolare, il ricorrente svolge l'attività di agente di commercio e sostiene costi annuali per circa € 11.700, principalmente riconducibili ai contributi fissi INPS ed alle spese di assicurazione e carburante relative all'autovettura BMW 520d Touring MSport 190 cv, utilizzata per recarsi dai clienti.

Con decreto del 15.7.2024 il Tribunale ha rilevato che l'autovettura che il ricorrente intendeva utilizzare per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale risultava gravata da un fermo amministrativo e, pertanto, la circolazione della stessa era vietata.



Detta criticità risulta superata, atteso che il debitore ha depositato il provvedimento di annullamento del fermo amministrativo (doc. 68), di talché allo stato l'autovettura può essere utilizzata per l'esercizio dell'attività di impresa.

Ritiene inoltre il Tribunale che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore individuale non sia di per sé ostativa alla prosecuzione dell'attività di impresa, dovendo ritenersi configurabile nell'ambito della liquidazione controllata sia l'esercizio provvisorio, in cui l'attività di impresa viene svolta direttamente dal Liquidatore (cfr. in senso conforme Trib. Bologna, 14.6.2023), sia – nei casi, come quello in esame, in cui è fondamentale l'apporto personale del debitore – la prosecuzione dell'attività direttamente da parte di quest'ultimo, sotto la stretta sorveglianza del Liquidatore ed a condizione che dalla stessa possano generarsi utilità da destinare al soddisfacimento dei creditori (cfr. in senso conforme Trib. Ferrara, 21.2.2024).

Orbene, considerato che dal prospetto dei costi e ricavi depositato dal debitore può ritenersi che la prosecuzione dell'attività sia idonea a generare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, Bruno Annunziato Tripodi deve essere autorizzato alla prosecuzione della propria attività di agente di commercio, con la precisazione che il nominando Liquidatore dovrà verificare se i costi necessari per la prosecuzione dell'attività risultino superiori rispetto ai ricavi ed in tal caso dovrà darne immediato avviso al Tribunale.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Bruno Annunziato Tripodi. Sussistono giustificati motivi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b, CCII per la nomina, quale Liquidatore, di un diverso soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, atteso che all'udienza dell'11.9.2024 l'O.C.C. avv. Federica Odello ha espressamente chiesto di non essere nominata quale Liquidatore.

Per le ragioni esposte, viene pertanto nominato, quale liquidatore, la dott.ssa Francesca Cassago, con studio in Monza, via Caronni n. 10.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Deve inoltre essere autorizzato l'utilizzo dell'autovettura BMW 520d Touring MSport 190 cv, targata EY006WL, in quanto necessaria per la prosecuzione dell'attività d'impresa, fermo restando che – prima della chiusura della procedura – il Liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione di tale bene.

Non è necessaria, invece, una specifica autorizzazione a continuare ad abitare presso l'immobile sito in Usmate Velate, via Anna Frank n. 10, atteso che il diritto di abitazione fino al momento della liquidazione è previsto ex lege dall'art. 147 CCII, norma dettata con riferimento alla liquidazione giudiziale ma da ritenersi applicabile analogicamente alla procedura di liquidazione controllata.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale di Bruno Annunziato Tripodi (C.F.: TRPBNN61T07F704Q), con sede legale in Monza, via Anna Frank n. 10;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Francesca Cassago (C.F. CSSFNC80P42F205M) con studio in Monza, via Caronni n. 10;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Bruno Annunziato Tripodi di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura BMW 520d Touring MSport 190 cv, targata EY006WL;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti, nonché nel Registro delle Imprese;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;



- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare il ricavato dall'attività imprenditoriale svolta da Bruno Annunziato Tripodi, detratti i costi e quanto necessario per il soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

